



# COMUNE DI CAGLIO

Provincia di Como

## ***BOZZA DI CONTRATTO PER GESTIONE RSA VILLA DOSSEL***

**Repertorio n.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CAGLIO**

**Provincia di Como**

**Affidamento in concessione del servizio di gestione della "Rsa Villa Dossel" Comune di Caglio Provincia Di Como**

L'anno duemila il giorno del mese di , in Caglio nella casa comunale, avanti a me Dr. \_\_\_\_\_, Segretario comunale del Comune di Caglio, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, a termini di legge, si sono costituiti i signori:

da una parte:

Il Comune di Caglio (CO) C.F. \_\_\_\_\_ in persona del sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale in qualità di \_\_\_\_\_ dichiara di costituirsi ed agire in nome, per conto ed interesse del Comune di Caglio che rappresenta, ai sensi dell' art.107 del T.U.E.L., domiciliato per la carica presso il Comune di Caglio (CO), nel seguito indicato anche come "concedente";

dall'altra parte: Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, nel seguito del presente atto vie-ne indicato anche come "concessionario";

I suddetti Signori, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

**P R E M E S S O C H E**

Il Comune

*Indicazione delle diverse fasi della gara (già in parte riportata in provvedimenti del Comune) fino all'aggiudicazione*

Il "Concessionario" ha prodotto, per garantire la corretta gestione della struttura, il Documento unico di valutazione dei rischi del servizio affidato che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Il "Concessionario" ha presentato offerta tecnica che viene allegata, unitamente al codice etico e agli altri documenti di gara, al contratto quale parte integrante e sostanziale;

Il "Concessionario" presenta un regolamento della struttura ed anche un modello di contratto con l'utente, per una più dettagliata descrizione dei servizi, che vengono allegati al contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

Il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_ a mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016) emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_, nonché le garanzie e/o polizze richieste ai sensi dell' articolo 104, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato, dal bando e dal disciplinare di gara con la Compagnia assicuratrice.

In data \_\_\_\_\_ è stata acquisita l' informazione antimafia ex art. 91 del D.lgs. 159/2011, agli atti del Comune di Caglio(CO);

ovvero

Il presente Contratto di Concessione viene stipulato in assenza dell' informazione antimafia, in quanto il termine di cui all' articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all' articolo 67 e all' articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal contratto.

Sono rispettati i termini di cui all' art. 32 D.Lgs 50/2016.

Il "Comune concedente" si impegna a consegnare al "Concessionario" la struttura ed il servizio, ad intervenuta sottoscrizione del contratto di concessione, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di apposito verbale di consegna (fatta salva l' ipotesi di consegna della struttura e del servizio in via d' urgenza) può, quindi, procedersi alla stipula del contratto (in forma pubblico amministrativa).

Tanto premesso

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1. Disposizioni preliminari

Le parti dichiarano di ritenere la suesposta premessa, che qui si intende integralmente per riportata e trascritta, quale patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché di essere perfettamente a conoscenza del contenuto degli atti ivi citati, sebbene non materialmente allegati.

Il Concessionario dichiara di aver visitato l' immobile e di aver controllato le attrezzature e gli impianti, di averli trovati adatti all' uso cui sono destinati e, così, di prendere il tutto in consegna ad

ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode. Lo stesso si impegna a riconsegnare il compendio immobiliare affidato nello stato in cui l' ha ricevuto e così come completato al termine dell' esecuzione di eventuali lavori di adeguamento, integrazioni e miglioramento pena il risarcimento del danno. Di detta consegna sarà redatto verbale.

## Art. 2. Consenso ed oggetto del contratto

Il concessionario gestore si obbliga a svolgere la concessione ed espletare la gestione di cui al capitolato e al bando di gara pubblicato in data \_\_\_\_\_ oltre a quanto offerto in sede di gara.

Per capitolato speciale di appalto si intende tutto quanto contenuto nel capitolato amministrativo, negli allegati tecnici allo stesso, nella proposta di offerta tecnica di gara, oltre che quanto previsto nelle norme e regolamenti di settore.

Il servizio comprende la gestione globale della struttura comunale denominata R.S.A. Villa Dossel, comprensiva dei servizi di coordinamento, infermieristici, socio-assistenziali, fisioterapici, di animazione, di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, di ristorazione, di lavanderia, destinati agli ospiti della R.S.A., nonché servizi manutentivi presso la R.S.A. Il servizio comprende altresì una serie di servizi ausiliari, specificati nel capitolato amministrativo la cui attivazione è stata valutata ai fini dell' aggiudicazione.

Tutte le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dal concessionario con proprio personale, in possesso delle qualifiche eventualmente richieste o previste da norme e regolamenti vigenti e mediante la propria organizzazione.

E' a carico del concessionario la fornitura di tutte le attrezzature di tutti i materiali necessari per l'espletamento dei servizi, vale a dire, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: per il servizio in R.S.A., farmaci, parafarmaci, nonché tutti i presidi, sia fornibili da ATS sia da acquisire autonomamente, tutta la biancheria piana; per il servizio di ristorazione, tutte le derrate alimentari, piatti, bicchieri, posate, materiali di consumo ecc...; per i servizi di pulizia tutti i prodotti impiegati; per gli altri servizi ausiliari tutte le macchine, attrezzature e prodotti necessari all'espletamento degli interventi.

## Art. 3 Luogo di esecuzione e durata del contratto

Il servizio è svolto presso i seguenti locali di proprietà comunale, ubicati nel Comune di Caglio: RSA Villa Dossel , Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Caglio.

Il presente contratto di concessione avrà durata di sei anni rinnovabili per un ulteriore periodo massimo di tre anni, alle medesime condizioni. La concessione decorre dalla stipula del presente contratto.

Qualora, allo scadere del suddetto termine, il Comune, non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il concessionario sarà tenuto a continuare a svolgere il servizio in oggetto per un periodo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza. Il Comune esercita la sopra descritta facoltà di rinnovo comunicandola al concessionario a mezzo posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

## Art. 4 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti, quant' anche non materialmente allegati:

- a. bando e disciplinare di gara;
- b. offerta tecnica ed economica del concessionario gestore;
- c. dichiarazioni contenute nella busta "documentazione amministrativa" prodotte dal concessionario in sede di gara a corredo dell' offerta;
- d. capitolato amministrativo di concessione;
- f. ;
- g..

Le caratteristiche e la qualità del servizio, le condizioni e le modalità di esecuzione dello stesso ed ogni altro dettaglio sono specificati, oltre che nel presente contratto, nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale, nell' offerta tecnica e nell' offerta economica del concessionario, atti che le parti dichiarano di ben conoscere, anche se ad esso non materialmente allegati

#### Art. 5 Canone di concessione.

Per l' intera durata della concessione il concessionario si impegna ad erogare al Comune concedente un canone di concessione in conformità a tutto quanto previsto dal Capitolato speciale. L' importo del canone annuo è pari ad € \_\_\_\_\_ da cui un valore complessivo per tutta la durata dell'affidamento pari ad € \_\_\_\_\_, secondo quanto indicato dal concessionario in sede di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda agli Atti di gara e alla normativa vigente.

Conseguentemente, il valore contrattuale presunto del servizio in oggetto è pari ad € oltre ad oneri della sicurezza soggetti ad interferenza, oltre Iva nella misura di legge,

#### Art. 6 Corrispettivo del concessionario.

Per la gestione dei servizi oggetto della concessione, gli utenti corrisponderanno direttamente al concessionario, le rette e le tariffe in conformità a quanto previsto nel capitolato amministrativo e dichiarato nell' offerta economica presentata in sede di gara, da intendersi qui integralmente recepite e richiamata. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contemplate dagli atti di gara e dalla normativa vigente. Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sul Concedente riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette e tariffe da parte degli utenti.

#### Art. 7 Personale di servizio.

Tutto il personale impiegato dal concessionario, compreso quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso dei requisiti professionali pre scritti dalle leggi e dalle disposizioni nazionali e regionali tempo per tempo vigenti.

Il concessionario subentrante, in considerazione della prevalente importanza del personale addetto, per la gestione della RSA Villa Dossel dovrà prioritariamente assumere con contratto di lavoro

subordinato gli stessi addetti alle dipendenze del gestore uscente, riconoscendo l'anzianità di servizio maturata presso l'attuale datore di lavoro, garantendo l'attribuzione delle medesime mansioni o mansioni superiori, in ogni caso corrispondendo perlomeno la retribuzione globale di fatto finora goduta, nonché applicando agli stessi lavoratori i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L'aggiudicatario, allo scopo di garantire la continuità del servizio e a tutela dei lavoratori, si impegna a rispettare le procedure previste dagli specifici contratti collettivi in ordine ai cambi di gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Capitolato speciale, oltre alle normative e ai contratti collettivi di settore vigenti. Resta inteso che il concessionario si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato, anche non dipendente del concessionario.

#### Art. 8 Rapporti con l'utenza.

È cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l'utenza che usufruisce dei servizi oggetto della concessione, ivi inclusa, la riscossione diretta delle rette e tariffe. Il Concedente non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza né assumerà alcuna responsabilità al riguardo.

I servizi andranno prestati ai livelli qualitativi indicati nel capitolato amministrativo con particolare riferimento al minutaggio da dedicare agli assistiti e alla redazione del piano individuale di assistenza per ogni ospite della struttura

#### Art. 9 Obblighi a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà espletare la concessione secondo quanto stabilito dagli specifici articoli del Capitolato amministrativo e in ogni caso secondo quanto previsto dagli atti di gara.

Il Concessionario, prima di iniziare l'attività, dovrà, dunque, munirsi di tutte le autorizzazioni, Nulla Osta, pareri e le licenze prescritte dalle norme vigenti necessarie per l'espletamento dell'attività da esercitare nella struttura di che trattasi.

Il Concessionario dovrà riservare al Comune di Caglio 20 posti in convenzione. Le persone introdotte dal Comune di Caglio pagheranno una retta massima pari a 63,50 IVA inclusa (se dovuta) invece che € 75,50 IVA inclusa (se dovuta) per persona con sistemazione in camera doppia, ovvero € 71,00 invece che 90,00 IVA inclusa (se dovuta) per persona con sistemazione in camera singola.

Alle rette sopra richiamate verrà applicato l'eventuale ribasso proposto in sede di gara.

In assenza di persone indicate dall'Ente locale potranno comunque essere coperti con ospiti individuati dal Gestore.

Nel caso di non utilizzo totale o parziale dei 20 posti a retta scontata, il concessionario verserà al Comune di Caglio, entro il 31/1 dell'anno successivo, il 50% dello sconto non applicato, sulla base di un rendiconto annuale (stilato su modello concordato con l'Amministrazione concessionaria) e secondo il seguente sistema di calcolo: al numero (di posti letto convenzionati non utilizzati) si

sottrae il numero (dei posti letto RSA non utilizzati nell'intera struttura) nella misura di un terzo (con 60 posti letto RSA) oppure nella misura di due quinti (con 50 posti letto RSA). A questo proposito il gestore trasmetterà mensilmente un prospetto nominativo sulla presenza dei degenti (convenzionati e non), stilato su modello concordato con l'Amministrazione concessionaria".

#### Art. 10 Sicurezza sul luogo del lavoro e tutela dell'incolumità pubblica.

Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Capitolato speciale.

Nel caso in cui il concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo per la pubblica incolumità è tenuto ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (transennature, recinzioni, barriere, interdizioni all'uso totale o parziale). Contestualmente deve darne comunicazione al Comune proprietaria affinché disponga i provvedimenti di sua competenza.

#### Art. 11 Obblighi assicurativi.

Il concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune in qualità di proprietario degli immobili e/o a terzi.

Tale responsabilità graverà sul concessionario anche in caso di rovina o di distruzione o di incendio dell'edificio avendo il concessionario l'obbligo di dare avviso e prendere le precauzioni opportune in caso di pericolo.

Il concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa a beneficio del Comune e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.

Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, o a terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio.

Il Concessionario sarà tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che per il personale operante, oppure una apposita appendice di estensione alla polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:

(Responsabilità civile verso terzi)

- € 5.000.000,00 per sinistro
- € 1.000.000,00 per persona

- € 1.600.000,00 per danni a cose o animali

(Responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

- € 2.600.000,00 per sinistro

- € 1.000.000,00 per persona

Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo della concessione.

Il concessionario si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra prima dell'inizio del servizio.

Il servizio non potrà iniziare se il concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove il concessionario abbia comunque iniziata l'esecuzione del servizio e non dimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune a quanto previsto nel presente articolo, il concessionario potrà incorrere nella decadenza dell'aggiudicazione.

L'esistenza di tali polizze non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le quietanze suddette relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. La mancata presentazione delle polizze può comportare la revoca del contratto.

#### Art. 12 Garanzia definitiva.

Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, e secondo le modalità di cui al Capitolato speciale, una garanzia fideiussoria pari ad euro \_\_\_\_\_ mediante polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ avente le caratteristiche di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016.

In caso di mancata proroga il Comune di Caglio dovrà emettere comunicazione liberatoria entro sei mesi dalla scadenza del periodo di concessione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori o servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui le inadempienze del Concessionario abbiano indotto l'Amministrazione concedente a disporre la risoluzione del contratto, la cauzione è escussa nella misura intera.

L'Amministrazione concedente può richiedere che il Concessionario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione concedente della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di proroga tecnica del contratto di concessione, dovrà essere prestata dal Concessionario una nuova garanzia definitiva per un importo pari al 10 % del canone di concessione offerto rapportato ai mesi di proroga.

Alla garanzia definitiva sono applicabili le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti.

#### Art. 13 Penali.

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto il Concedente applicherà le penali previste dal Capitolato amministrativo, con le modalità ivi espresse. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Concessionario, anche qualora le irregolarità e/o le inadempienze riscontrate dipendessero da fatto di terzi.

#### Art. 14 Controlli.

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico del concessionario avverranno secondo quanto stabilito dal Capitolato amministrativo.

Il concessionario è tenuto a garantire l'accesso alla struttura da parte delle persone che il Comune di Caglio designerà tra i dipendenti gli assessori, i consiglieri o i cittadini appartenenti a associazioni senza scopo di lucro per seguire la gestione della RSA.

In casi particolari e motivati da esigenze di tutela degli ospiti, il concessionario potrà rinviare l'accesso di massimo 24 ore.

Il Comune di Caglio potrà in qualsiasi momento richiedere al Concessionario informazioni e dati sull'attività svolta, potrà inoltre presentare all'Affidatario memorie o proposte di adeguamento e/o miglioramento dei servizi del Centro, potrà altresì in accordo con l'Affidatario effettuare verifiche sul gradimento dei servizi e sulla loro rispondenza ai bisogni dell'utenza.

In ogni caso, il concessionario dovrà preventivamente mettere a disposizione il prospetto settimanale/mensile dei turni del personale in servizio con il numero e la qualifica degli operatori che devono garantire la presenza.

#### Art. 15 Inadempienze contrattuali.

In caso di inadempienze in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, dal Capitolato, dagli atti di gara, dalla normativa vigente, da quanto offerto in sede di gara, trovano applicazione le clausole di cui al Capitolato speciale.

#### Art. 16 Divieto di cessione del contratto.



E' vietata la cessione, anche parziale del contratto. E' altresì vietato al concessionario sub concedere a terzi le attività di direzione della struttura e quelle relative a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie. Le restanti attività potranno costituire oggetto di affidamento a terzi previa autorizzazione della Amministrazione concedente. Il concessionario è responsabile, in solido con i terzi affidatari, del rispetto da parte di questi ultimi delle norme in materia di trattamento del personale.

Non sono soggette ad autorizzazione:

1. l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
2. la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato per la realizzazione di attività rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni.

In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

#### Art. 17 Operazioni straordinarie di impresa.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare il concessionario si applica l'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

#### Art. 18 Passaggio di gestione.

Al termine del presente contratto, qualora la concessione venisse affidata in base a concessione ad altro operatore economico diverso dal presente Concessionario, quest' ultimo si impegna a fornire l' assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

#### Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della legge 13/08/2010 n.136 nel testo vigente, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto e dal Capitolato speciale, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché dell'art. 1360 del Codice Civile, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune concedente ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Como della notizia di inadempimento delle proprie eventuali società mandanti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Concessionario si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato speciale e dalle leggi vigenti in materia.

#### Art. 20 Disposizioni antimafia.

Il Concessionario prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" nel testo vigente, il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente al Comune concedente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrati vi. Il Comune concedente si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti per i quali è richiesto il possesso del requisito in questione ai fini del presente contratto. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati provvedimenti di cui al prece dente primo comma nell' arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Comune concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato e dalle leggi vigenti in materia.

#### Art. 21 Obbligo di riservatezza.

Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comune concedente al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all' attività svolta dal Comune quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell' esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell' incarico ad essa affidato con il presente contratto. Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi agli utenti dei servizi, dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.mi. e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 . Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato speciale e dalle leggi vigenti in materia.

#### Art. 22 Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e normative di ricezione e applicative, il Comune di Caglio, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il concessionario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell' autorizzazione al trattamento dei dati a

carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e normative di ricezione e applicative.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e normative di ricezione e applicative. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Caglio

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il concessionario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

#### Art. 23 Domicilio eletto e variazioni societarie.

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto il Concessionario elegge il domicilio legale in , ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

#### Art. 24 Spese, imposte e tasse.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in €45,00 (euro quarantacinque/00). Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico, utilizzando il Software UniMod nell'ultima versione. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 ed al D.P.R. 131/1986 e s.m.i. e, pertanto, la registrazione avviene in misura fissa. Per il presente contratto si richiede la registrazione a norma di legge con spese a carico dell'Impresa aggiudicataria, essendo l'importo del servizio soggetto ad Iva.

#### Art. 25 Modalità di soluzione delle controversie.

Le controversie civili, fatto salvo quanto previsto nella Parte VI Titolo I Capo I e Capo II del D.Lgs 50/2016, sono devolute alla giurisdizione del Tribunale Civile di Como. Sono fatte salve le competenze delle sezioni per l'impresa

#### Art. 26 – Permanenza dei requisiti d'idoneità in fase di esecuzione

Il permanere dei requisiti inerenti l'affidamento del presente servizio e, segnatamente, i requisiti di ordine generale, i requisiti soggettivi e di idoneità morale, di capacità a contrarre, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-organizzativa, di qualificazione per l'esecuzione, di garanzia di qualità ed ambientale, i requisiti speciali ed, in particolare, i requisiti di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., costituisce condizione di efficacia del contratto. Nel caso in cui anche uno solo dei requisiti in parola venisse meno, il contratto diverrà inefficace ed il Comune adotterà idoneo provvedimento in autotutela.

#### Art. 27 Risoluzione

Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

In caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, ivi compreso il mancato avvio della procedura di voltura dell'accreditamento ovvero del mancato accreditamento per qualsivoglia motivo disposto dalle autorità competenti.

In caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dagli allegati al presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socio- sanitari, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;

In caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario:

Nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;

Nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione dei servizi affidati e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;

In caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;

In caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;

In caso di cessione, anche parziale, di servizi, non previamente autorizzata dal Comune.

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto:

un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 e agli art. 2 e seguenti della Legge 31.5.1965, n. 575 per sopravvenuta carenza, in capo al concessionario, dei requisiti prescritti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti dell'Ente concedente ovvero dell'Ente proprietario delle strutture, di terzi affidatari, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Il Comune di Caglio potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di:

grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione dei servizi;

gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;

gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

Nelle ipotesi che precedono il Comune di Caglio si riserva la facoltà di interpello, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 28 Clausola di rinvio.

La lettura degli allegati viene omessa per concorde richiesta fatta dalle Parti, le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dagli atti di gara e leggi vigenti in materia.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, su n. \_\_\_\_\_ pagine a video, che viene da me pubblicato mediante lettura fattane ai comparenti, i quali - avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà e dispensandomi dalla lettura degli allegati che affermano ben conoscere - dichiarano di approvarlo in ogni sua parte per cui lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti, io Segretario Comunale ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PER IL CONCEDENTE

PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole di cui agli artt. 9, 11, 13, 15, 19, 20, 25.

Caglio,li

PER IL CONCEDENTE

PER IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE